

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA

La **FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL** (DA ORA FLC CGIL), (Cod. Fisc: 97339440584), nella persona del Segretario Generale, Francesco Sinopoli, nato a Catanzaro il 31.03.1975 con sede per l'Ufficio in Roma, Via Leopoldo Serra, 31, con l'assistenza degli Avv. Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo, presso il cui studio in Firenze, Via Duca D'Aosta 5, elegge domicilio

premesse

- che la O.S. in epigrafe indicata ha nel proprio statuto la finalità di assistere e tutelare, tra gli altri, tutto il personale docente ed ATA della scuola statale che presta servizio sul territorio nazionale nonché di garantire la qualità della scuola pubblica;
- che, al fine di tutelare il personale docente ed ATA, propri iscritti, la O.S. ha diritto anche ai sensi del CCNL di Istruzione e Ricerca sezione scuola 2019-2021 di disciplinare la mobilità all'interno del medesimo comparto mediante la sottoscrizione di un CCNI;
- che la FLC Cgil rappresenta il 24% del personale del comparto della scuola statale;
- che da sempre, la FLC Cgil, è stato tra i sindacati maggiormente rappresentativi ed in forza di detta rappresentanza ha stipulato i CCNI sulla mobilità;
- che, peraltro, i destinatari del CCNL del comparto scuola sono esattamente coincidenti con i destinatari del CCNI sulla mobilità;
- che, tuttavia, in data 27.01.2021 codesta Amministrazione ha siglato con la sola CISL Scuola l'ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25;

- che a norma del CCNL del 19.04.2018 sono stati fissati i principi generali sulla CCNI e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della sezione scuola (Artt. 7 e 22)
- che a norma del comma 1 dell'art. 4 del CCNL del 2018 *“Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”.*
- che a norma del comma 3 del medesimo articolo 4 *“Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:*
 - a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;*
 - b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.”*
- che a norma del comma 4 del citato art. 4, *“la partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:*
 - a) informazione;*
 - b) confronto;*
 - “omississ”*

- che a norma dei commi, 1, 2 e 3 dell'art. 5 del precitato CCNL/18)

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.

3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

- che a norma dell'art. 22, comma n. 2 lett. a del precitato CCNL – comparto scuola- la contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge “a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL”;
- che la FLC Cgil, quale sindacato firmatario del CCNL, ha diritto ad una adeguata e tempestiva informazione da parte dell'Amministrazione per la quale è un atto dovuto;
- che la FLC Cgil, ha segnalato, ripetutamente, sia da sola, che unitamente alle altre OO.SS., le inadempienze da parte di codesta Amministrazione nel fornire adeguata informazione su diversi temi: ad esempio: lettera del 12.11.2021 a firma della FLC, diffida del

19.01.2022 a firma della FLC Cgil; lettera del 1/2/2022 a firma della Cgil e della FLC Cgil, lettera del 26/1/2022 a firma di tutte le OO.SS;

- che, in taluni casi, l'informazione alla scrivente O.S. è stata fornita quando l'atto era già stato emanato da parte dell'Amministrazione e, talaltra, addirittura già pubblicato dai mass-media;
- che, peraltro, il mancato corretto esercizio di corrette relazioni sindacali è stato anche uno dei temi, tra gli altri, oggetto della mobilitazione indetta unitariamente dalla FLC Cgil, assieme alla UIL Scuola, SNALS e GILDA e dello sciopero nazionale del 10.12.2021;
- che anche la giurisprudenza ha evidenziato, anche di recente, come *“La partecipazione alle relazioni sindacali si manifesta in primis nel confronto, attraverso il quale i soggetti sindacali esprimono valutazioni esaustive e partecipano “costruttivamente” alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare (v. art. 6 CCNL citato). (Trib. Bari Decreto ex art. 28 ST. Lav. del 13.05.2021);*
- che la sottoscrizione del CCNI sulla mobilità con il solo Sindacato CISL Scuola sia espressione di un evidente volontà di non espletare corrette relazioni sindacali;
- che, infatti, la giurisprudenza, anche sulla scorta di pareri dell'ARAN, sul punto ha avuto più volte modo di soffermarsi, affermando come anche nel settore del pubblico impiego, ed in fase decentrata della contrattazione sia raccomandabile il raggiungimento *“del maggior consenso possibile non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che (sia acconsentita) la stipulazione dell'accordo al maggior numero possibile*

delle stesse” (ARAN 15.02.2002 e Tribunale di Cassino su art. 28.St. Lav del 30.07.2010)

- che da quanto sopra esposto, emerge senza alcun ragionevole dubbio, la reiterata volontà di Codesta Amministrazione di non adempiere ad un suo obbligo *“nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire di poter procedere ad una valutazione approfondita dei diversi temi e del loro potenziale impatto delle misure da adottare in modo tale da poter esprimere proposte”* (art. 5 comma 3 CCNL/18) impedendo di fatto alla scrivente O.S. di poter esercitare un suo diritto in rappresentanza dei lavoratori.

Alla luce di quanto fin qui premesso, la FLC Cgil con l’assistenza dei propri legali

DIFFIDA

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, nella persona del Ministro pro-tempore in carica con sede per l’ufficio in Roma Viale Trastevere, 77/A

AD ADOTTARE

immediati e tempestivi provvedimenti volti a revocare la sottoscrizione dell’Accordo perché in palese violazione della rappresentatività della delegazione sindacale e per l’effetto convocare nuovamente tutte le OO.SS firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca comparto scuola (2018)

CON AVVISO

che, in difetto, la scrivente O.S. provvederà a valutare ogni azione, anche giudiziaria, in difesa delle prerogative sindacali illegittimamente lese.

Firenze-Roma, 3 febbraio 2022

Il Segretario generale FLC CGIL

Francesco Sinopoli

Francesco Sinopoli